

SCHEDA

DL Ucraina, art. 3 - Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica (NON energivore)

Credito d'imposta

TEMPISTICA

PROSSIMA APERTURA

Per usufruire del credito d'imposta è necessario aver sostenuto le spese per energia elettrica relative al secondo trimestre 2022.

Il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta in compensazione, tramite modello F24, sarà comunicato prossimamente.

Il credito d'imposta è utilizzabile entro la data del 31 Dicembre 2022 ed è cedibile, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 Dicembre 2022.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito.

ATTIVITA' FINANZIABILI

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kWh, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017, è riconosciuto un credito d'imposta, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

BENEFICIARI

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kWh, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017, è riconosciuto un credito d'imposta, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

TIPO DI SOVVENZIONE

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L. 244/2007 e di cui all'articolo 34 della L. 388/2000.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

RETROATTIVITA'

NO

VINCOLI

Cumulabilità. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti incaricati per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata PIEMONTE



C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino
011 191.16.682 - info@confimiindustriapiemonte.it